

TI_GERICHTE 15.2000.00152 vom 12. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.00152

FR: TI_GERICHTE 15.2000.00152 du 12 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2000.00152 del 12 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 141 cpv. 1 LEF, se un diritto iscritto nell'elenco degli oneri è contestato, l'incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d'aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.

E. 2.1

Come rilevato dalla ricorrente, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che se durante l'esecuzione non è stata interposta opposizione o se questa è stata rigettata, l'escusso non può rimettere in discussione al momento della realizzazione l'esistenza e l'ammontare del credito con una contestazione dell'elenco oneri e che, a quanto pare emergere dalla sentenza federale, l'ufficio di esecuzione deve pertanto prescindere dal notificare all'escusso il termine di cui all'art. 39 RFF per inoltrare azione in contestazione di un onere figurante nell'apposito elenco (cfr. DTF 118 III 22 ss.).

E. 2.2

Orbene, in casu, la ricorrente ha impugnato solo la decisione dell'UE di Lugano di differire l'incanto in applicazione dell'art. 141 LEF e non quella con la quale esso ha fissato agli escussi il termine per inoltrare azione in contestazione dell'elenco oneri. Va tuttavia concesso alla ricorrente che qualora ci si trovasse in una situazione nella quale l'UE di Lugano non avrebbe dovuto, secondo la giurisprudenza federale, fissare agli escussi il termine dell'art. 39 RFF, la decisione di differimento dell'incanto sarebbe contraria all'art. 141 cpv. 1 LEF, nella misura in cui, ovviamente, non sarebbe possibile ammettere che la lite, irricevibile di primo acchito, possa influire sul prezzo d'aggiudicazione.

E. 2.3

. Dalla suddetta sentenza del Tribunale federale risulta tuttavia che la fattispecie in esame era molto particolare, in quanto il ricorrente – l'escusso – aveva esplicitamente ammesso che egli non avrebbe potuto presentare nuove obiezioni davanti al giudice competente per dirimere la contestazione dell'elenco oneri, risp. che egli sarebbe comunque stato soccombente, di modo che il Tribunale federale ha potuto ritenere che il comportamento del ricorrente rasentava l'abuso di diritto. È quindi apparentemente per questo motivo che i giudici federali, nel caso di specie, hanno riconosciuto all'ufficio di esecuzione il potere di pronunciarsi sulla questione, quand'anche essa fosse di diritto materiale (cfr. DTF 118 III 24, cons. 2a): con un semplice esame sommario appariva infatti

possibile giungere ad una risposta non seriamente contestabile. Questa sentenza è da ricollegare alla giurisprudenza relativa all'abuso di diritto in materia esecutiva, secondo la quale solo l'abuso manifesto va sanzionato (cfr. art. 2 cpv. 2 CC; DTF 102 III 5, cons. 1b i.f.; 115 III 21, cons. 3b). Sembra addirittura, per quanto concerne la questione dell'asserita inesistenza del credito posto in esecuzione, che essa debba essere comprovata (cfr. DTF 105 III 83 cons. 2), perché l'ufficio di esecuzione, che comunque non è un'autorità giudiziaria, possa dichiarare l'esecuzione abusiva e quindi nulla.

E. 2.4

Nella fattispecie sottoposta a questa Camera non vi sono le premesse per, prima facie, ritenere abusive le contestazioni sollevate dagli escussi, i quali del resto non pretendono di non avere motivi di opposizione, e nemmeno per considerare, a questo stadio della procedura, che le azioni di contestazione dell'elenco oneri siano incontestabilmente irricevibili e quindi irrilevanti dal punto di vista dell'applicazione dell'art. 141 LEF. Infatti, gli escussi, nella loro petizione 17 ottobre 2000 di contestazione dell'elenco oneri diretta contro la ricorrente, fanno in particolare valere l'esistenza di una convenzione di dilazione, asseritamente scaturita da un colloquio telefonico tenutosi il 27 aprile 1998, quindi posteriormente all'udienza di rigetto dell'opposizione (del 4 novembre 1997) in cui gli escussi avevano ritirato le rispettive opposizioni. _____ anche se si dovesse giungere alla conclusione che il ritiro dell'opposizione espliciti un effetto simile alla res iudicata, occorre osservare che tale effetto non impedisce agli escussi di far valere delle circostanze successive al ritiro, risp. alla decisione, che avessero modificato il credito posto in esecuzione (cfr. Angelo Olgiati, *Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino*, tesi Zurigo 2000, p. 364). Competente per giudicare la consistenza della tesi degli escussi è ovviamente il giudice competente per dirimere le contestazioni dell'elenco oneri.

E. 3

Giova tuttavia notare che la ricorrente è preceduta in rango nell'elenco oneri dal Municipio _____ (Ufficio contribuzioni), ragione per la quale _____ ha giustamente fissato il piede d'asta in fr. 8'479,35, pari al credito del Comune. Le liti relative ai crediti garantiti da pegno convenzionale non possono quindi avere alcun influsso sul piede d'asta.

E. 3.1

L'art. 141 cpv. 1 LEF riserva tuttavia pure non meglio definiti "altri interessi legittimi". Orbene, gli escussi hanno, almeno potenzialmente, un interesse alla sospensione dell'asta. Infatti, qualora la contestazione della pretesa della ricorrente, in punto alla sua asserita dilazione, dovesse essere accolta, verrebbe a cadere la realizzazione, in quanto la ricorrente difetterebbe del diritto di esigerla. D'altronde, gli altri creditori iscritti nell'elenco oneri non sono procedenti. Non si può neanche rinviare gli escussi a far valere i propri diritti con l'azione di sospensione dell'esecuzione prevista all'art. 85a LEF, poiché quest'ultima ha un carattere sussidiario (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, *Commentaire de la LP*, vol. I, Losanna 1999, n. 16 ad art. 85a; Amonn/Gasser, *Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts*, 6a ed., Berna 1997, n. 16 ad § 20), in particolare rispetto all'azione di contestazione dell'elenco oneri, almeno quando quest'ultima azione è stata inoltrata anteriormente (litispendenza, cfr. Bernhard Bodmer, *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 11 ad art. 85a; Luca Tenchio, *Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG*, tesi Zurigo 1999, p. 59).

E. 3.2

L'esito delle altre contestazioni _____ invece irrilevante quanto alla questione dell'asta. Esse non hanno infatti alcun effetto sul piede d'asta né pregiudicano altri interessi legittimi, ritenuto che il solo interesse dei creditori ipotecari di essere informati sull'esistenza ed il rango rispettivo dei diritti di pegno immobiliari per determinare la propria attitudine quale offerente non è un motivo sufficiente per differire l'asta (cfr. DTF 84 III 93).

E. 3.3

Il ricorso va quindi parzialmente accolto in quanto l'incanto del mappale _____ è differito unicamente fino alla conclusione della causa _____ in merito alla sola questione dell'esistenza e della validità, relativamente al credito fatto valere _____, di una dilazione successiva all'udienza di rigetto dell'opposizione del 4 novembre 1997.

E. 4

Intimazione a: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.